Oggetto: **certificazione di parità di genere - esonero contributivo per le aziende - decreto 20 ottobre 2022.**

L’articolo 5, comma 2, della legge 5 novembre 2021, n. 162 ha stabilito uno sgravio contribuito, applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nella misura dell’1%, sul versamento dei complessivi contributi previdenziali, per le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere e ulteriori interventi per la promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell’economia ha emanato il decreto 20 ottobre 2022 (allegato) in cui vengono individuati i criteri di spettanza dell’esonero contributivo e al quale si rinvia per integrale lettura.

In particolare, il decreto definisce:

1. i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dall’anno 2022, dell’esonero contributivo in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere, di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni, per il periodo di validità della medesima certificazione;
2. gli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro da realizzare, a decorrere dal 2022, mediante il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro, in attuazione dell’articolo 1, comma 276, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).

**requisiti di spettanza**

La fruizione dell’esonero contributivo è fruibile a condizione che:

* vi sia il rispetto dei principi generali per la fruizione degli sgravi (articolo 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296);
* non siano stati irrogati provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro (articolo 46, comma 4, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198);
* il datore di lavoro sia in possesso della certificazione sulla parità di genere.

**presentazione delle istanze**

Le domande, da trasmettere in via telematica all’INPS secondo le indicazioni che saranno fornite dal medesimo istituto, devono contenere le seguenti informazioni:

1. dati identificativi dell’azienda;
2. retribuzione media mensile stimata;
3. aliquota datoriale media stimata;
4. forza aziendale media stimata;
5. dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso della certificazione di parità̀ di genere e l’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi;
6. periodo di validità̀ della certificazione di parità̀ di genere.

Distinti saluti.

 Il Direttore Generale

 (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

**allegato**